LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 13 l. 241/1990

Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 25 marzo 2001, non più in vigore dal 8 marzo 2005 · versione 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul procedimento amministrativo
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 241
Capo	III — Partecipazione al procedimento amministrativo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/art-13-ambito-di-applicazione-delle-norme-sulla-partecipazione/versione/14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it